

Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 19 aprile 2018

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 382 del 16 aprile 2018**

**Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - revoca del contributo ad una impresa del settore industria e artigianato. Provvedimento n. 134**

Il Presidente della Regione Lombardia  
in qualità di  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con Legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3 bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Dato atto altresì che il succitato Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati - fra l'altro - prevede:

- il riparto del *plafond* di finanziamento alle Regioni (art.2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Viste:

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;

- l'Ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013*» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi.

Ricordata l'ordinanza n. 14 e s.m.i stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per le istanze presentate:

- per il settore Commercio e Servizi è il Direttore Generale, o suo delegato, della DG Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico;
- per il settore Industria e Artigianato è il Direttore Generale, o suo delegato, della DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico.

Visti altresì:

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, n. 3870 del 9 maggio 2013 «*Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per il settore Industria e Artigianato, previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 e dell'Ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al Dirigente pro tempore Struttura Agevolazioni per le imprese*», nel quale viene individuato il Dirigente pro tempore della «*Struttura Agevolazioni per le imprese*» come SII per il settore Industria e Artigianato;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Attività Produttive Ricerca ed Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, n. 7756 del 9 agosto 2013 «*Costituzione del Nucleo di Valutazione del Settore Industria ed artigianato ai sensi dell'Ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 - Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013*» e s.m.i..

Vista la Decisione C(2012)9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) per tutti i settori tranne quello agricolo e la sua successiva modifica C(2016)7085-final, Aiuto di Stato SA.46610 (2016/N), con la quale è stata estesa la durata del regime permettendo la concessione degli aiuti fino al termine del 30 giugno 2018, secondo le quali è stabilito fra l'altro che «l'importo complessivo dell'aiuto non può superare l'importo dei danni accertati con detrazione degli eventuali rimborsi ricevuti dall'assicurazione».

Vista la propria Ordinanza n. 123/2015 avente ad oggetto «*Concessione del contributo per alcune imprese del settore Industria e Artigianato, provvedimento n. 46*» con la quale è stato concesso il contributo di € 79.492,90 all'Impresa «*ARPAC Società a Responsabilità Limitata*» PIVA 01283060364 con sede legale a Carpi (MO) per l'intervento sito nel Comune di Poggio Rusco presentato ai sensi dell'Ordinanza n. 13/2013 e s.m.i. ID GeFO 53539525.

Vista la comunicazione prof. 0072638/2018 del 1° marzo 2018 della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Modena, con la quale è stato reso noto che l'azienda ARPAC s.r.l. P.IVA 01283060364 ha ottenuto per gli stessi beni immobili siti nel Comune di Poggio Rusco e oggetto di contribuzione ai sensi dell'Ordinanza n. 13 e s.m.i. Con ID 53539525, un indennizzo assicurativo a copertura del 100% dei danni subiti dal sisma.

Preso atto che una eventuale sovracompensozione del danno è in violazione della norma europea sugli aiuti di stato.

Considerato che l'Ordinanza n. 13/2013 e s.m.i. agli articoli n. 8 «*Indennizzi Assicurativi*» e n. 23 «*Cumulabilità dei Contributi*», prescrive l'obbligatorietà, fin dalla presentazione della domanda di contributo, di informare circa eventuali contributi assicurativi godibili, che è fatto divieto in ogni caso di sovracompensozione il danno subito e stabilisce che i contributi siano riconosciuti fino ad un valore massimo pari alla differenza tra i costi complessivi e gli indennizzi assicurativi corrisposti.

Preso atto infine che all'articolo n. 24 comma 3 lettera c) è stabilito che «l'Irregolarità della documentazione prodotta sia motivo di revoca dei contributi concessi»;

Vista la nota del Soggetto Attuatore, prof. C1.2018.0001419 del 22 marzo 2018, ad ARPAC s.r.l. avete ad oggetto «*Preavviso*

di revoca del contributo assegnato con Ordinanza 8 luglio 2015 n. 123, con la quale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241/1990 è stata comunicata l'intenzione di proporre al Commissario delegato la revoca del contributo concesso con l'Ordinanza n. 123/2015 e decorso inutilmente il termine per eventuali controdeduzioni.

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del contributo concesso con l'Ordinanza n. 123/2015 avente ad oggetto «Concessione del contributo per alcune imprese del settore Industria e Artigianato, provvedimento n. 46», all'impresa ARPAC s.r.l. P.IVA 01283060364 con sede legale a Carpi (MO), per l'intervento sito nel Comune di Poggio Rusco ID GeFO 53539525 e concesso ai sensi dell'Ordinanza n. 13 e s.m.i..

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di revocare il contributo di € 79.492,00, concesso con l'Ordinanza n. 123/2015 avente ad oggetto «Concessione del contributo per alcune imprese del settore Industria e Artigianato, provvedimento n. 46», all'impresa ARPAC s.r.l. P.IVA 01283060364 con sede legale a Carpi (Mo), per l'intervento sito nel Comune di Poggio Rusco ID GeFO 53539525 e presentato ai sensi dell'Ordinanza n. 13 e s.m.i.;

2. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente, all'impresa ARPAC s.r.l. P.IVA 01283060364 e alla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia economica-finanziaria di Modena;

3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana